



Civile Ord. Sez. 6 Num. 23190 Anno 2019

Presidente: FRASCA RAFFAELE

Relatore: VINCENTI ENZO

Data pubblicazione: 17/09/2019

ORDINANZA

sul ricorso 487-2018 proposto da:

MANCINI RAFFAELE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE, 34, presso lo studio dell'avvocato ANDREA D'AMICO, che lo rappresenta e difende;

- *ricorrente* -

contro

FALLIMENTO 57037/95 AURORA SRL, in persona curatore *pro tempore*, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA, 388, presso lo studio dell'avvocato MAURO MALTESE, che lo rappresenta e difende;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 2902/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 04/05/2017;

3943
19

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ENZO VINCENTI.

Ritenuto che, con ricorso affidato ad un unico motivo, Raffaele Mancini ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Roma, resa pubblica in data 4 maggio 2017, che ne accoglieva parzialmente il gravame avverso la decisione del Tribunale di Tivoli, limitando, così, il risarcimento dei danni da esso dovuto – in quanto possessore in buona fede - per il protrarsi del godimento di immobile oggetto di revoca ai sensi dell'art. 67 l. fall. in favore del Fallimento Aurora s.r.l.;

che la Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, osservava: 1) l'inopponibilità al fallimento dell'atto quale unico scopo della proposizione dell'azione revocatoria, senza alcuna ripercussione sull'originaria validità dell'atto stesso, legittimava il curatore, in caso di esito positivo, a pretendere la libera disponibilità dell'immobile, nonché il risarcimento dei danni per l'occupazione del bene in epoca successiva al momento della proposizione della domanda, cui retroagiscono gli effetti costitutivi della pronuncia giudiziale; 2) analogamente ad un rapporto di sublocazione, anche nel caso di specie, la posizione del promissario acquirente, entrato nel possesso dell'immobile, era dipendente rispetto a quella del rapporto principale di compravendita e, dunque, la “retroazione al momento della domanda degli effetti dell'accoglimento dell'azione revocatoria nei confronti della Cogedir” e l'assenza di titolo opponibile al fallimento per la detenzione da parte del Mancini qualificavano l'occupazione senza titolo; 3) gli effetti dell'azione revocatoria nei confronti della Cogedir si esplicavano nei confronti del Mancini, quale possessore in buona fede e terzo avente causa dalla stessa Cogedir, solo dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento;

Ric. 2018 n. 00487 sez. M3 - ud. 04-04-2019
-2-



che resiste con controricorso Fallimento n. 57037/95 della Aurora S.r.l.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-*bis* c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Considerato che:

a) con il primo ed unico mezzo è denunciata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 67 l. fall., per aver erroneamente la Corte territoriale affermato che, in virtù della riacquisita proprietà sull'immobile da parte del Fallimento a seguito del vittorioso esperimento dell'azione revocatoria fallimentare nei confronti della Cogedir, quest'ultima ed il promittente acquirente di essa fossero obbligati al rilascio dell'immobile ed al risarcimento del danno per occupazione *sine titulo*;

a.1) il motivo è inammissibile, in quanto esso non coglie affatto la *ratio decidendi* su cui si fonda la sentenza impugnata, la quale – diversamente da quanto opinato dal ricorrente – non fa discendere l'obbligo di rilascio dell'immobile e del risarcimento del danno per occupazione senza titolo, gravanti sulla Cogedir e sul promissario acquirente di quest'ultima, in virtù di una titolarità in capo al Fallimento del diritto di proprietà sull'immobile a seguito del vittorioso esperimento dell'azione revocatoria, né pone in discussione la validità originaria e gli effetti prodotti dal contratto in epoca anteriore alla domanda revocatoria.

La Corte territoriale, in armonia con la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 16905/2003), ha ribadito che l'unico scopo a cui è volta l'azione revocatoria, che sia ordinaria o fallimentare (quest'ultima con

Ric. 2018 n. 00487 sez. M3 - ud. 04-04-2019

-3-



effetto c.d. restitutorio e non di mera declaratoria dell'inefficacia in funzione della inopponibilità all'azione esecutiva), è quello di far dichiarare inopponibili al curatore gli atti che abbiano interessato il patrimonio del debitore in un determinato arco di tempo anteriore al fallimento, pregiudizievoli della garanzia generica dei crediti, senza mettere in discussione la validità originaria di quegli atti (e dunque la loro liceità), né in essi è da ravvisare un vizio che ne determini la caducazione.

Pertanto, a seguito dell'accoglimento di tale azione, il curatore ha diritto di pretendere, nei confronti del possessore (nella specie, il Mancini, avente causa dalla Cogedir, nei cui confronti era stata esperita con successo l'azione revocatoria da parte del Fallimento Aurora s.r.l.), la libera disponibilità del bene e il risarcimento del danno per il mancato godimento del bene stesso, non trovando tale godimento più idonea giustificazione causale dal momento in cui il contratto ha cessato di essere opponibile al fallimento;

che il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

dichiara inammissibile il ricorso;


condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* del citato art. 13.

Ric. 2018 n. 00487 sez. M3 - ud. 04-04-2019

-4-

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3
Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, in data 4 aprile 2019.


Il Presidente